



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U. per le controversie in cui sia parte un consumatore

nella seduta del 11/02/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

In relazione all'estinzione anticipata di un finanziamento dietro «cessione del quinto» concesso da una banca per il tramite della società finanziaria resistente, il ricorrente chiede la condanna della finanziaria:

1) a rimborsargli le spese di intermediazione, che sarebbero state da lui pagate in misura doppia, in contrasto sia rispetto a quanto contrattualmente stabilito, sia rispetto alla convenzione stipulata dalla stessa finanziaria con il Fondo di assistenza a favore dei dipendenti di un Ministero;

2) a rimborsargli tutte le spese sopportate al momento dell'estinzione anticipata (31/5/2010);

3) a indicargli la motivazione dell'invio con un anno di ritardo, e solo a seguito di pressanti richieste, del piano di ammortamento del prestito, che in ogni caso sarebbe impreciso;

4) a fornirgli la spiegazione di tutte le anomalie indicate nella nota di reclamo trasmessa alla medesima finanziaria il 20 luglio 2010, rimasta senza esito;

5) a verificare la correttezza del TAEG, che, tenendo conto di tutti i costi del finanziamento, «aumenterebbe di almeno tre punti percentuali».

In sede di reclamo, il ricorrente aveva sollevato le seguenti contestazioni:

- nonostante i ripetuti solleciti, la società finanziaria non aveva provveduto a inviargli copia del piano di ammortamento del finanziamento de quo;
- il contratto di finanziamento era stato stipulato in base ad una specifica «Convenzione» tra la stessa società finanziaria ed il Fondo di assistenza per il Personale dell'ente cui appartiene il cliente, nella quale è stabilito che «non dovrà essere prevista nei contratti l'opera di mediatori o l'utilizzo di reti esterne nonché l'addebito al dipendente delle relative commissioni», mentre, al contrario, la società finanziaria gli ha addebitato euro 1.091,48 per attività preliminari e conclusive del prestito ed euro 1.256,58 per l'attività di mediatori creditizi, in contrasto, quindi, con la suindicata Convenzione;
- nello stesso contratto venivano, altresì, addebitati € 544,32 per quote assicurative a garanzia del prestito impegnato;
- l'estinzione anticipata è avvenuta sulla base di un conteggio estintivo elaborato dalla società finanziaria, ma senza averne potuto appurare l'esattezza, non avendo mai ricevuto un piano di ammortamento. In tale conteggio estintivo, peraltro, veniva richiesto un importo decisamente più alto di quello ricevuto a suo tempo, questo nonostante avesse già provveduto al versamento di 8 rate;
- tra le altre anomalie riscontrate, contesta che la domanda di finanziamento prevedeva un TAEG del 7,40% comprensivo di spese complessive per euro 1.126, interessi per euro 8.783,52, e premi di assicurazione per euro 944,89, mentre invece tali voci nel contratto hanno poi avuto i seguenti importi: spese complessive euro 2.693,51, interessi euro 7.616,59 e assicurazione vita euro 544,32.

Nelle sue controdeduzioni, la società finanziaria ricostruisce i fatti, facendo presente, tra l'altro, che il 26 luglio 2010 il ricorrente (dipendente di ente pubblico) inviava un reclamo, nel quale contestava il mancato invio del piano

d'ammortamento relativo ad un contratto di delegazione di pagamento, estinto nel maggio 2010, e il mancato rispetto della convenzione stipulata con il Fondo di Assistenza per il personale dell'ente di appartenenza, che prevedeva un trattamento agevolato per i dipendenti.

In particolare, il ricorrente contestava il TAEG applicato, il costo delle commissioni e il fatto che l'attività d'intermediazione non sarebbe stata seguita direttamente dalla società finanziaria stessa, ma da altro intermediario, ipotesi esclusa dalla convenzione suddetta all'art. 2; richiedeva, inoltre, dei chiarimenti sul conteggio estintivo.

In proposito, la società finanziaria premette di essere una società di intermediazione finanziaria, iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB, che, in qualità di mandataria di primari istituti di credito, è autorizzata a stipulare contratti di mutuo rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio ai sensi del Testo Unico, approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, così come modificato dalla L. 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modifiche ed integrazioni.

Solleva altresì un'eccezione di "irricevibilità" del ricorso per mancato rispetto dei termini di presentazione. Ciò in quanto il ricorrente non ha tenuto conto di quanto stabilito dalle "Disposizioni applicative", Sez. VII, n. 3 secondo cui: *"i termini previsti dalle presenti disposizioni sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio"*.

Nel caso in esame, invece, il reclamo è stato presentato in data 26 luglio 2010 ed il ricorso in data 8/9/2010.

In secondo luogo, la finanziaria eccepisce la sua carenza di legittimazione passiva, sostenendo che la sua qualità di mandatario per la stipula dei contratti di finanziamento non comporta la sua legittimazione passiva per le azioni dipendenti dal contratto medesimo, richiamando in proposito le decisioni ABF n. 367 del 13/5/2010 e n. 483 del 3/6/2010.

Nel merito, fa presente di aver soddisfatto le richieste del ricorrente e in particolare:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- di avergli trasmesso copia del piano d'ammortamento, come da lui richiesto nel reclamo;
- di aver rispettato quanto previsto dalla convenzione con il Fondo di assistenza per il personale cui appartiene il ricorrente, rispettando in particolare l'obbligo di svolgere l'intermediazione direttamente, senza il ricorso a mediatori o l'utilizzo di reti esterne e senza il conseguente addebito delle relative commissioni dovute a questi ultimi;
- che il TAEG previsto dal contratto di finanziamento era di tre punti percentuali sotto il tasso medio «*determinato trimestralmente dalla Banca d'Italia*» per i «*crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati da banche e da intermediari finanziari non bancari*», come previsto dall'art. 20 della convenzione con il Fondo di Assistenza di cui sopra. Il TAEG applicato al finanziamento, infatti, sarebbe stato del 7,40%, a fronte di un tasso medio, nel periodo di riferimento, del 10,73%;
- fa rinvio all'art. 38 del D.P.R. n. 180/1950 che prevede, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, che "... il cessionario è tenuto a scontare l'interesse per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo". Richiama inoltre la nota pubblicata dalla Banca d'Italia il 10 novembre 2009, secondo cui dal conteggio estintivo, secondo un principio di equità e proporzionalità, sarebbero detratte le componenti di costo del finanziamento soggette a maturazione nel corso del tempo e pagate anticipatamente dal cedente;
- circa il rimborso dei costi assicurativi, faceva presente che si trattava di importi che non potevano essere richiesti all'intermediario finanziario, essendosi questo limitato a versarli, per conto del cliente, a un terzo soggetto, qual è la compagnia assicurativa

In conclusione, la società resistente ha chiesto il rigetto del ricorso per:

- a) irricevibilità per il mancato rispetto dei termini per la presentazione del ricorso;
- b) per carenza di legittimazione passiva;
- c) per infondatezza nel merito.

Diritto

In via preliminare, va esaminata l'eccezione di irricevibilità del ricorso per mancato rispetto della sospensione feriale dei termini stabilita delle Disposizioni applicative emanate dalla banca d'Italia.

L'eccezione è infondata. Infatti, la presentazione del ricorso prima della scadenza dei termini di 30 giorni dal reclamo, che vanno a scadere dopo il periodo di sospensione dal 1° al 31 agosto, non comporta un'inammissibilità del ricorso stesso, bensì una temporanea improcedibilità, per cui il procedimento decisorio, trascorsi i termini di sospensione in aggiunta a quelli concessi all'intermediario per replicare al reclamo, può essere regolarmente avviato ai fini della definizione della vertenza. Tanto più che, nella fattispecie, l'intermediario convenuto non ha inteso accogliere il reclamo, bensì si è opposto al ricorso costituendosi nel relativo procedimento dinanzi a questo Collegio.

Con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva si rileva che il ricorso è stato presentato esclusivamente nei confronti dell'intermediario mandatario (all'epoca dei fatti, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 TUB) e non nei confronti della banca (mandante) che ha erogato il finanziamento, regolato dal contratto le cui condizioni sono oggetto di contestazione. Al riguardo, si osserva che il mandato conferito all'intermediario per la stipula del contratto di finanziamento non comporta, in via di principio, l'estensione della legittimazione passiva alla mandataria per le azioni dipendenti dal contratto medesimo. Tuttavia, nella fattispecie, il ricorrente, tra le varie contestazioni, eccepisce la violazione delle condizioni stabilite nella Convenzione sopra citata, che fissa alcune regole fondamentali che la finanziaria convenuta si è impegnata direttamente ad osservare, quali elementi imprescindibili per la formazione del contratto. Sotto questo profilo, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della resistente per le conseguenze connesse a tale impegno. Ciò posto, si osserva che il contratto di finanziamento prevede una commissione c.d. "bancaria/finanziaria" per la conclusione del contratto, pari ad euro 1.091,48 ed inoltre una "*commissione dell'intermediario finanziario (anche per l'attività svolta fuori sede)*" di Euro 1.256,57 (v. contratto e documento di sintesi n.2 del 31.3.2010). In particolare, nelle disposizioni contrattuali (all'art.3) si legge che il primo dei su



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

menzionati importi concreta una “commissione bancaria a copertura delle attività preliminari, mentre il secondo è dovuto direttamente alla società convenuta, con la precisazione che a quest’ultima *“il mutuatario ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi per il tramite di agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi”* (seguono ulteriori specifiche) Va precisato altresì che nel richiamato documento di sintesi è espressamente segnalato l’intervento di un mediatore creditizio con indicazione della sua denominazione. Ne consegue che la previsione di tale ultima voce dei costi del finanziamento, riferita indubbiamente a commissioni di mediazione, appare in palese contrasto con quanto stabilito nella citata Convenzione stipulata tra la finanziaria ed il Fondo di assistenza, nella quale è espressamente stabilito che *“non dovrà essere prevista nei contratti l’opera di mediatori o l’utilizzo di reti esterne nonché l’addebito al dipendente delle relative commissioni”*.

Pertanto, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che la società convenuta rimborsi al ricorrente l’importo di Euro 1.256,48 oltre ad interessi legali decorrenti dalla data del versamento a suo tempo effettuato dal ricorrente.

Respinge ogni ulteriore domanda per carenza di legittimazione passiva della società convenuta, trattandosi di richieste riguardanti aspetti contrattuali riferibili al soggetto che ha erogato il finanziamento, cioè alla banca mutuante.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE